



COMUNE DI TERNI
Direzione Servizi Culturali e Sociali
Servizio Affidamento Familiare

Via Carrara, 6
05100 Terni

Tel. +39 0744.549367
+39 0744.549363

servizioaffido@comune.terni.it

FAQ

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE



1. CHE COSA È L'AFFIDAMENTO FAMILIARE?

L'affidamento familiare è una forma di protezione e di tutela nei casi in cui la famiglia non sia temporaneamente idonea a crescere ed educare i figli.

Un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato a un'altra famiglia o a persona singola o a una comunità di tipo familiare che gli assicuri il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

L'affidamento familiare è, quindi, un intervento "a termine" di aiuto e sostegno che si attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive ed educative. Può essere attuato anche per poche ore al giorno o alla settimana ma è caratterizzato da stabilità, continuità e progettualità.

2. ESISTONO DIVERSI TIPI DI AFFIDAMENTO?

Sì, l'affidamento può essere:

- **consensuale**, quando i genitori naturali sono concordi con il provvedimento. Avviene con il consenso valido dei genitori o di chi ha la patria potestà. Viene effettuato attraverso i servizi sociali ed è convalidato dal giudice tutelare. L'affidamento del proprio figlio ai parenti entro il 4° grado può avvenire senza particolari formalità;
- **giudiziale**, quando non vi è il consenso dei genitori naturali e l'affidamento è decretato dal tribunale per i minorenni.

Può essere distinto in:

- **residenziale**: quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia;
- **diurno**: quando il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori.

3. QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'AFFIDAMENTO?

Le principali caratteristiche dell'affidamento sono:

- la temporaneità (massimo 24 mesi);
- il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;
- la previsione del rientro del minore nella famiglia d'origine.

4. CHE DURATA PUÒ AVERE L'AFFIDAMENTO?

L'**affidamento familiare** è temporaneo, **non può superare i due anni**, può essere progettato per periodi più o meno lunghi, in base alle esigenze del minore, alle caratteristiche delle relazioni familiari e delle motivazioni dell'affidamento.

La durata dell'affidamento familiare può essere prorogata dall'Autorità Giudiziaria competente, qualora la cessazione rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento familiare cessa qualora siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e comunque quando la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa Autorità che lo ha predisposto.

5. CHI SONO LE FAMIGLIE D'ORIGINE DEI MINORI AFFIDATI?

Sono famiglie con bisogni e difficoltà di tipo diverso che non riescono da sole a occuparsi dei propri figli in modo adeguato e a offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere. Il ricevere aiuto da un'altra famiglia nel crescere i propri figli può favorire un loro maggiore investimento di energie e un ulteriore stimolo a cercare di affrontare i problemi concreti che sono alla base delle loro difficoltà e che contribuiscono in parte o totalmente a creare condizioni di malessere e di disagio per i propri figli o, in alcuni casi, di vero e proprio rischio.

L'inserimento dei bambini nelle famiglie affidatarie è finalizzato anche a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria possa consentire il mantenimento della continuità affettiva e culturale.

6. CHI SONO I BAMBINI-RAGAZZI AFFIDATI?

Possono essere neonati, bambini di due o tre anni, possono frequentare la scuola materna, elementare o la scuola media, possono essere già più grandi e avere fino a diciassette anni compiuti. Possono essere italiani o stranieri. L'affidamento familiare si rivolge a tutti quei minori che provengono da famiglie in difficoltà, temporaneamente non in grado di occuparsi dell'educazione e delle loro necessità materiali e affettive. Tali situazioni si riflettono in modo critico sul percorso evolutivo dei minori, provocando conseguenze sul piano affettivo, cognitivo, comportamentale. Attraverso l'affidamento familiare il bambino trova in un'altra famiglia ciò che la sua famiglia non è al momento in grado di garantirgli, e cioè l'adeguata risposta ai suoi bisogni materiali e morali.

7. CHI SONO LE FAMIGLIE AFFIDATARIE?

Gli affidatari possono essere: coppie con o senza figli, sposate o conviventi, persone singole. La legge non stabilisce vincoli di età rispetto al bambino affidato. Indipendentemente del reddito o dal tenore di vita, i requisiti essenziali possono essere riassunti in:

- uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un'altra persona;
- la disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e valorizzando le sue risorse;
- la consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia di origine nella vita del bambino.

8. QUAL È IL PERCORSO PER DIVENTARE AFFIDATARI?

Le persone interessate all'affidamento possono rivolgersi al **Servizio Affidamento Familiare** per avere le prime informazioni. Il percorso per diventare affidatari prevede incontri informativi e formativi, individuali e di gruppo, che si concludono con una fase di valutazione.

L'abbinamento tra la famiglia affidataria e il minore viene definito attingendo alla banca dati delle famiglie idonee.

9. ESISTE LA POSSIBILITÀ PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI CONFRONTARSI CON ALTRE FAMIGLIE?

Le famiglie affidatarie possono incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie all'interno dei gruppi di auto-mutuo aiuto promossi dal **Servizio Affidamento Familiare** per sostenersi e aiutarsi vicendevolmente. La partecipazione ai gruppi è libera e gratuita.

10. LA FAMIGLIA AFFIDATARIA PUÒ ADOTTARE IL BAMBINO CHE LE È STATO AFFIDATO?

No, affidamento e adozione seguono percorsi differenti, non sovrapponibili.

11. DURANTE L'AFFIDAMENTO QUALI SONO I PRINCIPALI COMPITI DEGLI AFFIDATARI?

Durante il periodo di affidamento la famiglia affidataria si impegna:

- ad accogliere presso di sé il minore;
- a provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
- a garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- ad assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- a curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento;
- a partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti nel tempo dai servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto;
- a partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal Servizio Affidamento Familiare, al fine di promuovere occasioni di confronto e discussione sulle esperienze di affidamento e di promozione di una cultura dell'infanzia per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore.

12. DURANTE L'AFFIDAMENTO QUALI SONO I COMPITI DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE?

Durante il periodo di affidamento la famiglia d'origine del minore si impegna a:

- mantenere validi rapporti con il minore;
- mantenere validi rapporti con i servizi;
- partecipare agli interventi volti a risolvere i problemi che hanno posto la necessità dell'affidamento;
- collaborare attivamente alla realizzazione dell'affidamento finalizzato al rientro del minore nel proprio ambiente di vita, rispettando accordi e indicazioni previste nel progetto.

13. QUAL È IL RUOLO DEL SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE?

IL Servizio Affidato Familiare ha il compito di:

- svolgere funzioni di promozione nella comunità locale, contribuendo a creare una cultura dell'affidamento familiare anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione;
- accogliere e predisporre la conoscenza delle persone che si avvicinano all'affidamento attraverso percorsi di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'intervento;
- sostenere e seguire le famiglie affidatarie prima e durante l'affido, condividendo con gli operatori continui momenti di verifica;
- contribuire a formulare e realizzare il progetto di affido mirato del quale sono responsabili;
- costruire, gestire e aggiornare la banca dati delle famiglie, nonché la banca dati delle richieste relative all'affidamento;
- definire per gli operatori spazi per l'autoformazione, la riflessione, l'approfondimento delle esperienze in atto e della metodologia di lavoro.

14. QUAL È L'AMBITO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE?

Il Servizio Affidato Familiare interessa tutti i comuni della Zona Sociale n. 10: Terni (comune capofila), Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone.

15. QUALI SONO GLI AIUTI PREVISTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE?

La famiglia affidataria percepisce un contributo fisso mensile variabile in base alle decisioni delle singole amministrazioni comunali. Possono essere previste agevolazioni tariffarie o eventuali esenzioni per i servizi comunali offerti. I genitori affidatari, inoltre, possono usufruire delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia e hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri.

16. QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI?

- Legge n° 184/1983 s.m.i. Disciplina dell'adozione e dell'affidamento familiare dei minori;
- Legge Regionale n°3/1997 "Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali";
- Legge n° 476/1998 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
- D.G.R. n°759/1999 Piano sociale regionale 2000-2002;
- Legge n° 328/2000 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Legge n° 149/2001 Modifiche alla legge 4 maggio 19983, n°184 , recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro del codice civile;
- D.lgs. n° 151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge n° 53/2000";
- DD.GG.RR. n. 324/2001 e 547/2001 con le quali sono stati adottati i Protocolli organizzativo, metodologico e operativo in materia di adozioni internazionali, nazionali e affidamento familiare;
- D.G.R. n°547/2001 Adozione dei protocolli organizzativi ,metodologico e operativo in materia di adozione nazionale, internazionale e affidamento familiare;
- D.G.R. n°368/2010 II° Piano sociale regionale 2010-2012;
- Legge Regionale n.13/2010, "Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia".

I contenuti sono ripresi e rielaborati dalla Guida " Affidare. Un percorso informativo nell'affidamento familiare" realizzata nel 2004 sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza in materia di promozione dell'affidamento familiare.